- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 giugno 1998, n. 0212/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 4. Individuazione del biotopo «Palude di Cima Corso».

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»:

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTE la relazione tecnico-scientifica di data 4 dicembre 1997 e la relazione istruttoria di data 5 dicembre 1997 a firma del Direttore sostituto del Servizio della conservazione della natura, relative all'individuazione del biotopo naturale «Palude di Cima Corso», corredate da relativa cartografia per la precisa individuazione del perimetro del biotopo;

PRESO ATTO del parere vincolante n. 11 espresso dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette nella seduta di data 18 dicembre 1997;

VISTA la nota prot. n. 5040 del 5 dicembre 1997, con la quale viene richiesto al Comune di Ampezzo il parere previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

VISTA la nota del Comune di Ampezzo prot. n. 1469 di data 7 marzo 1998;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Amministrazione comunale di Ampezzo con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 27 febbraio 1998;

ACCERTATO che l'area della palude di Cima Corso è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

ACCERTATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nella Lista Rossa per l'Italia delle entità a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area della palude di Cima Corso contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale:

PRESO ATTO che il Servizio della conservazione della natura ha predisposto lo schema della normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, secondo le direttive dettate dal Comitato tecnico-scientifico;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area della Palude di Cima Corso ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1422 del 15 maggio 1998;

#### **DECRETA**

#### Art. 1

È individuato il biotopo naturale «Palude di Cima Corso», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1), facente parte integrante del presente decreto.

## Art. 2

Sono approvate la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo come previsto nell'allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 giugno 1998


**CRUDER** 

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 17 luglio 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 356

Allegato sub 1)

# Individuazione del biotopo Palude di Cima Corso

# Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale - scala 1/10.000



VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

#### Allegato sub 2

## NORME DI TUTELA

## Art. 1

# Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Palude di Cima Corso», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

## Art. 2

# Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia.

#### Art, 3

# Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonchè l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso.

#### Art. 4

#### Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di individuazione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti o frutteti.

#### Art. 5

#### Accessibilità

Sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

#### Art. 6

#### Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

#### Art. 7

# Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

#### Art. 8

#### Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

#### Art. 9

## Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

#### Art. 10

## Attività di pascolo

È consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione degli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

#### Art. 11

# Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, ai di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: Carex appropinquata,

Carex diandra, Gentiana pneumonanthe, Menyanthes trifoliata, tutte le specie della famiglia delle Orchidaceae.

#### Art. 12

# Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

#### Art. 13

#### Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

#### Art. 14

# Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

È ammessa la recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

#### Art. 15

#### Boschi

Nelle aree boscate di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di matricine, scelte preferibilmente fra le latifoglie autoctone.

#### Art. 16

#### Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

# MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Realizzazione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.
- Esecuzione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: CRUDER

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONO-MIE LOCALI 18 luglio 1998, n. 29.

Comune di Udine. Nomina commissarió.

# L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0173/Pres. del 15 maggio 1998, in seguito alle dimissioni presentate dal Sindaco del Comune di Udine, divenute irrevocabili ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale dello stesso Ente;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota del Segretario generale del Comune di Udine n. 65541/PG del 18 luglio 1998, con la quale ha comunicato che in occasione della riunione del Con-